

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

A.I.C.I.T (ASSOCIAZIONE INTERVENTO CONTRO I TUMORI) GRUPPO KATIA CORTI SEZ. LECCO ODV

Il giorno 28 aprile 2021 alle ore 21, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione A.I.C.I.T. Gruppo Katia Corti – Sezione di Lecco - ODV per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO: modifiche statutarie

Ai sensi dell'art.9 dello Statuto e dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'assemblea è validamente costituita essendo presenti n. 17 soci su 21 e potrà validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea la sig.ra Paola Avanza e quale Segretario la sig.ra Maddalena Medici.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per aggiornare lo statuto.

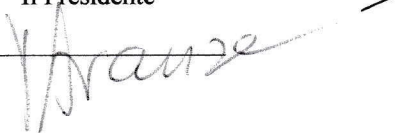
Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

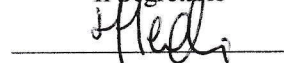
L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al Presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



LECCO, 08-05-2021

N° 1012 SERIE 3

_____ € _____

_____ € ESENTE

_____ € _____

TOTALE € _____

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

IL FUNZIONARIO
Giuseppa BONCORRI



STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore") e successive modifiche e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, l'Organizzazione di volontariato denominata:

A.I.C.I.T. Gruppo Katia Corti – Lecco – ODV (Associazione per l'Intervento Contro I Tumori), da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione ha sede nel Comune di Lecco e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'Organizzazione è una libera associazione nata su iniziativa del Lions Club Lecco S. Nicolò per perpetuare il ricordo di Katia Corti con scopi e finalità mutuati dalla associazione AICIT di Magenta.

L'Associazione è apolitica, apartitica e non confessionale, non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 (c. 1 lettere a), c), d), i)) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, finalizzate alla lotta contro i tumori, alla prevenzione oncologica ed all'assistenza dei pazienti oncologici.

In particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- azioni volte a favorire la ricerca nella lotta contro i tumori quali l'attribuzione di borse di studio, la divulgazione di informazioni sanitarie, l'effettuazione di campagne pubblicitarie di sensibilizzazione su corretta alimentazione e stili di vita, l'aggiornamento scientifico e l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature sanitarie da destinare alle strutture sanitarie;
- sostegno ai pazienti oncologici e ai loro familiari;
- trasporto dei pazienti oncologici presso le strutture sanitarie per l'effettuazione delle opportune terapie.

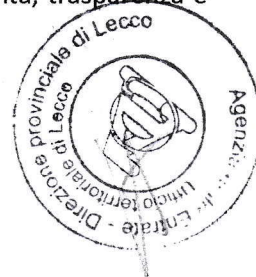
Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Organizzazione di volontariato opera nel territorio della Provincia di Lecco.





ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, purché maggiori di età, e, nei limiti previsti, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono gli scopi dell'Associazione e che intendono, con la corresponsione di una quota associativa, stabilita annualmente, e con prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

La domanda di iscrizione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere comunicazioni sociali.

Sulla domanda di iscrizione decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri, entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il Presidente del Consiglio Direttivo ne darà comunicazione motivata al richiedente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla data della delibera.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione il richiedente potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.

I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.

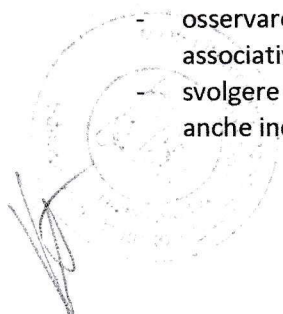
La quota associativa è annuale, non trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:

- di godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o come da delibera del Consiglio Direttivo;

e il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;





- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Il presidente onorario ed i soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il recesso è insindacabile ed il Consiglio Direttivo ne potrà unicamente prendere atto ai fini delle conseguenti registrazioni.

Il recesso ha effetto immediato e non comporta alcun onere a carico del recedente, se non quello di regolare il versamento della quota associativa per l'anno in corso alla data della comunicazione scritta di recesso.

La delibera di esclusione è adottata dall'assemblea nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'Associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali.

La decisione deve essere comunicata, mediante raccomandata a.r. ed ogni altro strumento di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione, all'interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di Legge.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota sociale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 6 (Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

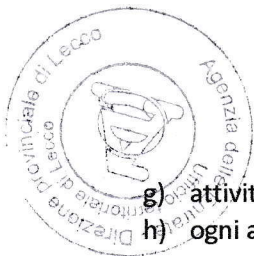
Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge.

ART. 7 (Risorse economiche)

L'Associazione provvede ai propri scopi traendo le risorse economiche mediante:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) contributi di organismi internazionali;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;



- g) attività di raccolta fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono gratuite.

Partecipano alla vita associativa il Presidente onorario e gli associati onorari, essendo tali quei soggetti ammessi all'Associazione perché ritenuti meritevoli su deliberazione dell'assemblea.

ART. 9 (Assemblea dei soci)

L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi per tutti gli anni a partire da quello dell'iscrizione e compreso quello in cui l'assemblea è convocata, ed è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce, sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

Ogni associato in regola con il versamento dei tributi sociali dispone di un voto.

Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso contenente l'ordine del giorno ed inviato a mezzo posta ordinaria, fax o e-mail, a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data di riunione al recapito risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso presso la sede dell'Associazione.

Non è ammesso il voto per delega.

Gli associati onorari e il Presidente onorario non hanno diritto di voto.

ART. 10 (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea ha il compito di:

- a) nominare e revocare i componenti il Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio d'esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) eleggere il Presidente onorario nonché ammettere associati onorari, tali riconosciuti, per particolari meriti conseguiti in ambito associativo;
- g) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

k) deliberare su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'assemblea.

ART. 11 (Quorum costitutivi e deliberativi)

L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno tre giorni dopo quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica.

Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata.

Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.

Le deliberazioni di competenza dell'assemblea avvengono a maggioranza dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, occorre la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e scissione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito libro.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

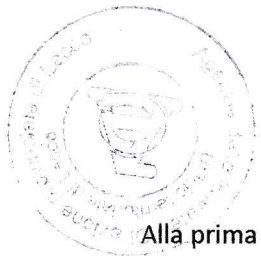
ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente, nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea degli associati, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C. per la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro incarico, i membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2475-ter C.C. per quanto riguarda il conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nel Consiglio Direttivo sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso che durante il triennio si rendessero vacanti dei posti, subentreranno i candidati esclusi secondo l'ordine di preferenza dell'ultima votazione. Nel caso di assenza di candidati non eletti dovrà essere indetta assemblea per la nomina dei consiglieri vacanti che resteranno in carica fino al termine del mandato triennale. Ogni associato può votare un numero di candidati non superiore al numero complessivo di quelli da eleggere.





Alla prima riunione successiva all'elezione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per Legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio d'esercizio e, ove previsto per Legge, il bilancio sociale;
- deliberare o rifiutare l'ammissione di nuovi associati;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere;
- delegare uno o più componenti per il compimento di atti o di categoria di atti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno tre giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a.r. ed ogni altro strumento di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con preavviso ridotto di 24 ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

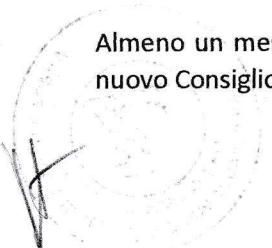
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 (Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio. Le eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa, per gravi motivi, dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo.



Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

ART. 14 (Funzioni amministrative)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni.

Il Tesoriere presiede, su delega del Consiglio Direttivo, alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. I rapporti con la banca e la posta sono tenuti dal Presidente e, su sua delega, dal Tesoriere.

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e rimane in carica tre anni.

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio Direttivo dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro degli associati, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e qualsiasi altro ente.

Tutti gli atti ed i registri dell'Associazione verranno conservati dal Consigliere Segretario, con le modalità da questi ritenute più opportune purché atte a consentire l'accesso e l'estrazione di copia in tempo ragionevole da parte di qualunque interessato e per fini ed utilizzo conformi alla legge.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

ART. 15 (Organo di controllo)

L'Organo di Controllo è nominato, anche in forma monocratica, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora l'assemblea dei soci lo ritenga opportuno. E' formato da tre persone esterne all'associazione e durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 C.C.

L'Organo di controllo;

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove previsto dalla legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti dei cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 16 (Bilancio e scritture contabili)

L'anno sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.



Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ai sensi degli art. 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, il bilancio consuntivo e lo sottopone all'assemblea ordinaria degli associati entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno con una relazione che illustra l'attività svolta.

Art. 17 (bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 (libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- libro dei volontari, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione e, sono conservate presso la sede dell'associazione. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 18 c. 3 del Codice del Terzo settore in tema di copertura assicurativa dei volontari ed oneri connessi.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 21 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione, depurato di tutte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui al c. 1 dell'art. 45 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad enti del Terzo settore aventi analoga finalità ed operanti in identico o analogo settore, o in mancanza sarà devoluto secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22 (Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/17 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "V. Manno".